



COMUNE DI CALDONAZZO

PROVINCIA DI TRENTO

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'articolo 11 del D.lgs n. 118/2011, come modificato dal D.lgs n.126/2014, prevede che al bilancio di previsione finanziario degli enti locali sia allegata, tra gli altri, la Nota Integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo. La Nota Integrativa è il documento nel quale debbono essere esplicitati i criteri e le modalità di definizione delle poste e dei fondi iscritti nel bilancio, nonché tutte le informazioni utili per la dimostrazione della quantificazione delle previsioni, con riferimento ai vincoli normativi, in attuazione dei principi contabili generali e applicati. La norma individua il contenuto minimo della Nota Integrativa costituito da:

- a) I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo. Il principio contabile applicato relativo alla programmazione (allegato 4/2 al Dlgs n. 118/2011 e s.m.i.), nell'analizzare i contenuti della Nota Integrativa prevede che tali criteri vengano esplicitati relativamente agli stanziamenti di entrata e di spesa per ciascuna delle annualità considerate nel bilancio, con riferimento alle disposizioni legislative vigenti, con particolare riguardo alle entrate tributarie e agli accantonamenti ai fondi di spesa. La nota deve inoltre analizzare l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti, come definite dal suddetto principio contabile applicato.
- b) L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, da vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
- c) L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, da vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
- d) L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. Tale elenco deve essere articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili ed è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.
- e) Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.
- f) L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

- g) Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
- h) L'elenco dei propri enti e organismi strumentali. Ai sensi dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Dlgs n. 267/2000, nel caso in cui i bilanci consuntivi degli enti e organismi strumentali non siano integralmente pubblicati sui siti internet, gli stessi dovranno essere allegati al bilancio dell'ente.
- i) L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.
- j) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I documenti di bilancio, sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.118/11). In particolare, in considerazione dal fatto che “(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)” (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- i documenti del sistema di bilancio attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (principio n. 1 -Annualità);
- il bilancio è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari riconducibili all'amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (principio n. 3 – Universalità; principio n. 5 - Veridicità e attendibilità; principio n. 9 – Prudenza);
- tutte le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (principio n. 4 - Integrità).
- la redazione dei documenti di programmazione è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali; si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (principio n.13 - Neutralità e imparzialità);

- il bilancio, come i documenti di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (principio n. 18 - Prevalenza della sostanza sulla forma);
- nel definire gli stanziamenti del nuovo documento contabile è stata considerata la continuità dell'attività gestionale, per cui esiste un legame tra i movimenti del precedente bilancio, compresa la situazione di pre-consuntivo, e le previsioni di bilancio. Gli effetti di un esercizio, anche se non completamente chiuso, si ripercuotono infatti comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile (principio n.10 – Coerenza e principio n. 11 – Continuità);

2 EREDITÀ CONTABILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Per quanto riguarda il procedimento seguito per la stesura del bilancio, si è proceduto a determinare il valore contabile del risultato di amministrazione sulla base dei dati di preconsuntivo, applicando valutazioni prudenziali sulla scorta dei dati contabili al momento esistenti. Le conclusioni di questa verifica hanno escluso la presenza di un disavanzo accertato o emergente, circostanza che avrebbe comportato l'iscrizione di una voce di pari importo tra le spese del nuovo bilancio. Partendo da questi dati e dalle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto 2018 e il risultato presunto 2019 non alterano il normale processo di pianificazione delle previsioni di entrata e uscita da destinarsi al nuovo bilancio.

Nel prospetto “Determinazione del risultato di amministrazione presunto” sono evidenziate le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	1.251.842,05
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	142.829,39
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	4.190.349,18
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	4.424.511,29
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatisi nell'esercizio 2019	0,00

(+)	Incremento dei residui attivi già verificatosi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatosi nell'esercizio 2019	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	1.160.510,33
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	488.114,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	218.386,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	93.948,30
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	1.336.290,03

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:

Parte accantonata	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019	153.519,44
	Fondo T.F.R.	75,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	233.438,60
	B) Totale parte accantonata	387.033,04
Parte vincolata	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	147.037,14
	Vincoli derivanti da trasferimenti	9.816,42
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	156.853,56
Parte destinata agli investimenti	D) Totale destinata agli investimenti	276.403,23
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	516.000,20

3 EQUILIBRI DI BILANCIO

3.1 Equilibri finanziari e principi contabili

I documenti di bilancio sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n.15 -Equilibrio di bilancio). Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n.16 -Competenza finanziaria).

Per quanto riguarda infine il controllo sulla veridicità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzato alla possibile iscrizione di queste poste negli stanziamenti di bilancio, si da atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni al momento disponibili.

La permanenza dell'equilibrio tra entrate e spese sarà oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che durante la gestione, così come nelle variazioni di bilancio, vengano preservati gli equilibri di bilancio e mantenuta la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti.

In sede di approvazione del bilancio i principi contabili consentono l'utilizzo della quota presunta del risultato di amministrazione costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti dell'avanzo di amministrazione è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022, chiude con i seguenti totali a pareggio, in termini di competenza:

Esercizio 2020 € 7.706.487,44

Esercizio 2021 € 5.303.280,75

Esercizio 2022 € 5.079.684,15

Nello specifico al bilancio di previsione 2020-2022, relativamente all'esercizio 2020 è stata applicata una quota di € 25.000,00 dell'avanzo accantonato risultante dal rendiconto dell'esercizio 2018 e derivante dallo stanziamento operato nell'esercizio 2016 del bilancio 2016-2018 al fondo rischi per passività potenziali di cui al paragrafo 5.2.h dei principi contabili, per il finanziamento dell'onere per indennità di espropriazione e indennizzi in seguito alle sentenze della Corte di Appello di Trento n. 16/2012 e n. 75/2019.

Al bilancio di previsione, sempre relativamente all'esercizio 2020, è stata applicata inoltre una quota di € 101.524,90 dell'avanzo vincolato presunto dell'esercizio 2019 relativo al contributo di costruzione di cui all'articolo 90-bis della L.P. 4.8.2015, n. 15 e s.m., per il rimborso dello stesso.

3.2 Previsioni di cassa

Il documento contabile deve essere redatto in termini di competenza e di cassa per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi concernono la sola competenza.

Come evidenziato nel prospetto “Quadro generale riassuntivo” a pagina 52 del bilancio di previsione, la previsione per l'esercizio 2020 presenta un saldo finale di cassa di € 250.353,62.

Secondo quanto previsto dall'articolo 166 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. è stato iscritto nell'esercizio 2020 del bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa di € 30.000,00., corrispondente allo 0,42% dello stanziamento di cassa delle spese finali (Titoli 1, 2 e 3) previste nell'esercizio.

3.3 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio di parte corrente, composto dalle entrate e spese destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con le corrispondenti risorse di entrata. Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive.

Il conseguimento dell'equilibrio di parte corrente è raggiunto con il concorso del fondo pluriennale vincolato di entrata a copertura delle spese provenienti dal fondo pluriennale vincolato di spesa degli esercizi precedenti e attraverso l'impiego di una quota di € 77.100,00 dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia e urbanistica per il finanziamento di spese per la manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; nello specifico, con riferimento all'esercizio 2020, per la manutenzione ordinaria e la ritinteggiatura interna della scuola elementare per € 50.000,00, per la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi per € 4.100,00., per la manutenzione ordinaria delle strade comunali residenziali per € 12.000,00 e per la manutenzione degli impianti delle strade comunali per € 11.000,00.

EQUILIBRIO DI BILANCIO PARTE CORRENTE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	50.867,00	47.846,94	40.761,94
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.298.156,33	3.150.788,21	3.152.497,21
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.326.158,47	3.098.670,29	3.093.294,29
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		47.846,94	40.761,94	40.761,94
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		26.561,11	21.687,25	22.828,67
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	99.964,86	99.964,86	99.964,86
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-77.100,00	0,00	0,00
ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avанzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	77.100,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

3.4 Composizione ed equilibrio del bilancio di parte capitale

Le poste del bilancio in conto capitale, che si riferiscono alle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto o la costruzione di beni o servizi di natura strumentale, sono separate da quelle di parte corrente al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti. In tale ambito, è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta accertato il corrispondente finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione.

EQUILIBRIO DI BILANCIO PARTE CAPITALE				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avано di amministrazione per spese di investimento	(+)	126.524,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	43.081,30	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.221.582,91	218.220,60	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	77.100,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.314.089,11	218.220,60	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00

3.5 Utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto.

Al bilancio di previsione 2020-2022, relativamente all'esercizio 2020 è stata applicata una quota di € 25.000,00 dell'avanzo accantonato risultante dal rendiconto dell'esercizio 2018 e derivante dallo stanziamento operato nell'esercizio 2016 del bilancio 2016-2018 al fondo rischi per passività potenziali di cui al paragrafo 5.2.h dei principi contabili, per il finanziamento dell'onere per indennità di espropriazione e indennizzi in seguito alle sentenze della Corte di Appello di Trento n. 16/2012 e n. 75/2019.

Al bilancio di previsione, sempre relativamente all'esercizio 2020, è stata applicata inoltre una quota di € 101.524,90 dell'avanzo vincolato presunto dell'esercizio 2019 relativo al contributo di costruzione di cui all'articolo 90-bis della L.P. 4.8.2015, n. 15 e s.m., per il rimborso dello stesso.

3.6. Vincolo obiettivi di finanza pubblica

Il comma 466 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevedeva che *“a decorrere dall'anno 2017 le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.”.*

La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha eliminato il suddetto meccanismo; il comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018 dispone che, dall'esercizio 2019, gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011. Il comma 821 citato, in sostanza, obbliga gli enti a garantire solamente il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale, che già dovevano essere assicurati, come indicato ai paragrafi 3.3 e 3.4 della presente Nota Integrativa.

Peraltra, con la delibera 20/2019 le Sezioni riunite della Corte dei Conti ha evidenziato che rimane l'obbligo per gli enti territoriali di rispettare *“il pareggio di bilancio”* sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della L. 243/2012, anche quale presupposto per la contrazione di indebitamento finalizzato ad investimenti (art. 10 L. 243/2012), da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze

247/2017, 252/2017 e 101/2018 (che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del fondo pluriennale vincolato).

3.7 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo connesso al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati". La dimensione iniziale del fondo crediti di dubbia esigibilità è data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con il bilancio di previsione dell'esercizio precedente e non soggetta ad impegno di spesa. Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione nell'esercizio (previsioni di entrata del nuovo bilancio). La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo accantonato). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica contabile che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

L'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). Riguardo ai crediti oggetto di accantonamento i principi contabili lasciano libertà di scelta delle tipologie di entrata su cui calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nello specifico il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente iscritto nel bilancio di previsione 2020-2022 è stato calcolato secondo i seguenti criteri:

- sono state individuate le seguenti entrate oggetto di svalutazione: entrate derivanti dall'accertamento dell'evasione tributaria, imposta comunale sulla pubblicità, sanzioni amministrative per violazione di regolamenti e ordinanze comunali, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, proventi del servizio idrico integrato (canoni acquedotto, canoni fognatura e canoni depurazione insediamenti civili), prendendo a riferimento il capitolo di entrata;
- sono state escluse dal calcolo le voci previste dalla normativa, ossia:

- a. crediti da altre amministrazioni pubbliche (Titolo II e titolo IV entrata);
 - b. crediti assistiti da fidejussione;
 - c. entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa;
 - d. entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale (in questo caso il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale).
- coerentemente con quanto effettuato nei precedenti bilanci è stato utilizzato, per ciascuna entrata, il criterio della media semplice tra il totale degli incassi in conto competenza dell'esercizio X + gli incassi dell'esercizio X in conto residui e gli accertamenti dell'esercizio X per quanto concerne gli esercizi 2014 e 2015 e tra il totale degli incassi in conto competenza dell'esercizio X + gli incassi dell'esercizio X+1 in conto residui X e gli accertamenti dell'esercizio X per quanto concerne gli esercizi 2016, 2017 e 2018;
 - nel determinare l'accantonamento effettivo al fondo crediti di dubbia esigibilità ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 882, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con slittamento di un anno dei termini previsti dall'articolo stesso; pertanto per l'esercizio 2020 l'accantonamento (€ 26.561,11) è pari all'85% del fondo risultante dall'applicazione del criterio sopradescritto, per l'esercizio 2021 è pari al 95% del fondo (€ 21.687,25) e per l'esercizio 2022 al 100% del fondo (€ 22.828,67).

Non è stato previsto, non sussistendone i presupposti, il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte capitale.

La composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità è evidenziata nello specifico allegato al bilancio di previsione 2020-2022.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

4.1 Stanziamenti di entrata e attendibilità delle previsioni

Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Gli stanziamenti di entrata sono stati valutati in base ai rispettivi andamenti storici, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento nel tempo degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n. 8 - Congruità).

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV.DEF.2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	56.409,92	50.867,00	47.846,94	40.761,94
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	86.419,47	43.081,30	0,00	0,00
	Utilizzo avанzo di Amministrazione	403.989,74	126.524,90	0,00	0,00
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>		0,00		
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	839.841,00	847.271,00	823.833,00	823.833,00
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.273.857,01	1.295.989,01	1.272.767,21	1.274.195,21
3	<i>Entrate extratributarie</i>	1.164.509,02	1.154.896,32	1.054.188,00	1.054.469,00
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	1.374.977,52	2.221.582,21	218.220,60	0,00

5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.429.275,00	1.366.275,00	1.286.425,00	1.286.425,00
	<i>Totale Titoli</i>	6.682.459,55	7.486.014,24	5.255.433,81	5.038.922,21
	<i>Totale generale delle entrate</i>	7.229.278,68	7.706.487,44	5.303.280,75	5.079.684,15

Nei successivi paragrafi si analizzano i criteri seguiti per quantificare le previsioni dei vari tipi di entrata ed attribuire gli stanziamenti, così ottenuti, ai rispettivi esercizi di competenza.

4.2 Tributi

Le risorse di questa natura sono costituiti da imposte, tasse e proventi assimilati (Tip.101/E). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, differenti dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

In particolare:

-tributi. I ruoli ordinari sono stati stanziati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) è prevista una deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa, e questo fino all'esaurimento delle poste pregresse;

-sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi. Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), saranno accertate per cassa;

-tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti. Possono essere accertati, e quindi previsti nel documento contabile triennale, sulla base delle riscossioni che si stima saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto.

Il gettito IM.I.S. è previsto nell'ammontare di € 818.913,00 per l'esercizio 2020 e nell'ammontare di € 818.913,00 per gli esercizi 2020 e 2021, tenuto conto degli interventi di edificazione delle aree residenziali avviati e delle possibili compensazioni per indebiti pagamenti effettuati negli anni precedenti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27 dicembre 2018 è stato introdotto, con decorrenza 1.1.2019, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97, il Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), in sostituzione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), che ha cessato di avere applicazione a partire dalla medesima data.

Per l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche affissioni non sono previste variazioni di aliquote e tariffe. Le previsioni di bilancio sono pertanto state effettuate basandosi sui gettiti storici delle entrate.

L'ente non ha previsto l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

4.3 Trasferimenti correnti

Appartengono a questa tipologia di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101/E), da famiglie (Tip.102/E), da imprese (Tip.103/E), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104/E) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105/E).
Le entrate da trasferimenti correnti (titolo 2°) iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 concernono esclusivamente la Tipologia 101 “Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”.

Nello specifico il trasferimento provinciale sul fondo perequativo/fondo di solidarietà è stato quantificato nel bilancio di previsione 2019-2021 considerando invariate le varie quote che compongono il trasferimento rispetto al 2018, fatta eccezione per la decurtazione corrispondente alla quota di interessi sui mutui oggetto dell'operazione di estinzione anticipata effettuata nell'anno 2015, quota che diminuisce di anno in anno; analogamente per quanto riguarda i trasferimenti compensativi per le esenzioni e agevolazioni IMIS (trasferimento relativo alla esenzione dell'abitazione principale e pertinenze per l'importo di € 73.449,00, trasferimento compensativo per le agevolazioni tariffarie applicate ai fabbricati del gruppo catastale D e ai fabbricati strumentali all'attività agricola per l'importo di € 47.711,36, trasferimento compensativo per l'esenzione delle Cooperative sociali e ONLUS per l'importo di € 48.480,50, trasferimento per l'esclusione dall'imposta dei fabbricati di proprietà degli enti strumentali della Provincia per l'importo di € 74,61, trasferimento per la modifica della rendita dei fabbricati gruppi “D imbullonati” per l'importo di € 4.235,05. Il contributo provinciale per il servizio di asilo nido (€ 242.579,00) è stato quantificato considerando la frequenza di n. 26,86 utenti con orario a tempo pieno e di n. 5,91 utenti con orario a tempo parziale, stimando invariate le misure del contributo provinciale di € 7.206,50/bambino per il servizio a tempo pieno e di € 5.404,88/bambino per il servizio utilizzato a tempo parziale.

E' stata inoltre stanziata una quota di € 26.000,00 del contributo provinciale sull'ex Fondo Investimenti Minori per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui; la destinazione rispetta il vincolo del 40% del contributo assegnato previsto dal Protocollo di Intesa in materia di finanza locale per il 2020. (La Provincia Autonoma di Trento con circolare dd. 2 marzo 2018, a seguito osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, ha dato indicazione ai Comuni di far figurare nel bilancio di previsione la decurtazione annuale del contributo sull'ex fondo investimenti minori effettuata a partire dall'esercizio 2018 a titolo di recupero dei finanziamenti concessi per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni ai sensi dell'articolo 22 della L.P. n. 14/2014, pari, per il Comune di Caldonazzo, ad € 73.772,46., inserendo nel bilancio – a titolo compensativo – una voce di pari ammontare nel titolo IV della spesa "Rimborso di prestiti").

I contributi dell'Agenzia del Lavoro della P.A.T. per l'attuazione dei Progetti Intervento 19 sono stati quantificati tenendo conto dei criteri di assegnazione stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento, ovvero 100% del costo del caposquadra, 70% del costo dei lavoratori non caposquadra, 13% del contributo sul costo della manodopera per il coordinatore di cantiere, 100% del costo per i buoni pasto e il contributo al fondo sanitario dei lavoratori.

Gli introiti derivanti dalla compartecipazione dei Comuni di Calceranica al Lago e di Tenna nelle gestioni associate del Servizio Segreteria, del Servizio Finanziario e Tributi e del Servizio Tecnico, nel Progetto Intervento 19 "custodia e vigilanza" e nel Servizio di biblioteca intercomunale sono stati previsti in bilancio sulla base degli appositi prospetti di riparto, redatti secondo quanto previsto dalle rispettive convenzioni.

Il gettito proveniente dal 5 per mille dell'IRPEF è stato previsto sulla base della media del gettito dell'esercizio 2018 e dell'esercizio 2019.

4.4 Entrate extratributarie

Rientrano in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100/E), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200/E), gli interessi attivi (Tip.300/E), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400/E) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500/E).

Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- gestione dei servizi pubblici. I proventi sono stati previsti nell'esercizio in cui il servizio viene effettivamente reso all'utenza;
- interessi attivi. Vengono previsti nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulterà esigibile, applicando quindi il principio generale. (l'accertamento degli interessi di mora segue invece il criterio di cassa, per cui le entrate di questa natura sono stanziabili nell'esercizio in cui si stima avverrà l'incasso);

- gestione dei beni. Le risorse per canoni di locazione, affitto o concessione sono state di previste come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventerà esigibile, secondo la scadenza prevista per il pagamento dei canoni nei contratti o negli atti di concessione. I proventi derivanti dalla vendita di legname sono stati quantificati in base ai tempi previsti per le operazioni di taglio e misurazione del legname, in applicazione dell'articolo 1472 del Codice Civile.

4.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questa tipologia, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100/E), i contributi agli investimenti (Tip.200/E), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300/E), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400/E), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500/E).

Le risorse disponibili sono state individuate applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico, le entrate che derivano da:

- Trasferimenti in conto capitale. Sono state previste, di norma, negli esercizi in cui si ritiene diventerà esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici è richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente concedente in tempo utile;
- Alienazioni immobiliari. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è stanziabile nell'esercizio in cui si prevede verrà a concretizzarsi questa condizione;
- Alienazione di beni o servizi non immobiliari. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata sarà accertata, e quindi prevista in bilancio, nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- Cessione diritti superficie e concessione di diritti patrimoniali. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie o alla concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è stanziata negli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria);

- Permessi di costruire (oneri di urbanizzazione). L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso viene prevista secondo il criterio di cassa.

Di seguito si riporta l'elenco delle risorse disponibili del Titolo 4 stanziate nel bilancio di previsione 2020-2022.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE (TITOLO 4)

Descrizione	2020	2021	2022
Contributi dello Stato ex art. 30 D.L. 34/2019 e art. 1, comma 29, L. 160/2019	100.000,00		
Contributi provinciali sul fondo per gli investimenti programmati dai Comuni	435.375,12	40.000,00	
Contributo provinciale sul Fondo per lo Sviluppo Locale	565.241,89		
Contributo dell'U.E. sul Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale	40.000,00		
Contributi del Consorzio BIM del Brenta – Piano 2011-2015	120.870,57		
Contributi del Consorzio BIM del Brenta – Piano 2016-2020	100.849,64		
Contributi della Comunità Alta Valsugana e Bernstol sul Fondo Strategico T.	130.470,16		
Contributo della Comunità Alta Valsugana e Bernstol canoni ambientali	293.036,44	178.220,60	
Contributo del Comune di Levico Terme per collegamento rete acquedotto potabile del Comune di Levico Terme con il serbatoio Lochere	32.857,09		
Canoni aggiuntivi sulle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico	46.400,00		
Proventi dalla vendita di veicoli e mezzi usati	2.200,00		
Proventi dal taglio straordinario di boschi (schianti tempesta "Vaia")	4.500,00		
Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni per violazioni urbanistiche	20.000,00		
Entrate figurative contabilizzazione acquisizioni gratuite beni immobili	258.682,00		
Totali	2.144.482,91	218.220,60	

4.6 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Rientrano in questo titolo le alienazioni di attività finanziarie, la riscossione di crediti, altre entrate per riduzione di attività finanziarie, ad esempio: alienazioni di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale, riscossione di crediti a tasso agevolato da amministrazioni pubbliche, ecc. Come per le entrate del titolo 4°, le entrate da riduzione di attività finanziarie sono destinate ex lege al finanziamento delle spese di investimento.

Nel bilancio di previsione 2020-2022 non sono previste entrate da riduzione di attività finanziarie.

4.7. Assunzione di mutui e prestiti.

Le risorse di questa tipologia, contabilizzate al titolo 6 del bilancio di previsione, sono destinate unicamente al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti). Le entrate derivanti dall'assunzione di prestiti sono accertate nel momento in cui è stipulato il contratto di mutuo o di prestito o, se previsto dalla legge, a seguito del provvedimento di concessione del prestito e sono imputate all'esercizio nel quale la somma oggetto del prestito è esigibile (quando il soggetto finanziatore rende disponibili le somme oggetto del finanziamento); generalmente la somma è esigibile al momento della stipula del contratto o dell'emanazione del provvedimento di concessione.

Nel triennio 2020-2022 non è prevista l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari, né è previsto il ricorso ad altre forme di indebitamento. Parimenti non è previsto il ricorso ad alcun strumento di finanza innovativa, quali: prestiti obbligazionari e mutui previsti con rimborso del capitale in un'unica soluzione (bullet), indebitamento in valute diverse dall'euro, operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, operazioni di cartolarizzazione, operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti derivati.

4.8 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere.

Il titolo 7 del bilancio comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100/E). La previsione, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito che potrebbero essere erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che saranno estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale previsione di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto stanziamento in uscita (chiusura di anticipazioni),

indica la stima dell'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può legittimamente utilizzare in ciascuno degli esercizi. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce lo stanziamento all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica andrà a perfezionarsi, diventando così effettivamente esigibile. Al fine di consentire la contabilizzazione al lordo, il principio contabile generale della competenza finanziaria n. 16 prevede che gli stanziamenti riguardanti i rimborsi delle anticipazioni erogate dal tesoriere non hanno carattere autorizzatorio.

Nel bilancio di previsione 2020-2022 è previsto uno stanziamento di € 600.000,00 per ciascun esercizio del triennio per l'utilizzo e l'estinzione dell'anticipazione di tesoreria. Gli importi stanziati rientrano nel limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (ovvero: 2018 per il 2020, 2019 per il 2021, 2020 per il 2022), afferenti i primi tre titoli del bilancio, di cui all'articolo 222 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.

Lo stanziamento viene effettuato a titolo puramente precauzionale: le disponibilità di cassa del Bilancio comunale infatti hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria e l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2020-2022, con un ponderato impiego dell'avanzo di amministrazione non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

4.9 Entrate per conto di terzi e partite di giro.

I Servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, gli stanziamenti di bilancio per le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

4.10 Il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale e agli incarichi legali.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nel bilancio di previsione 2020-2022 è pari a:

FPV	2020	2021	2022
FPV – parte corrente	€ 50.867,00	€ 47.846,94	€ 40.761,94
FPV – parte capitale	€ 43.081,30		

5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE

5.1 Stanziamenti di spesa e sostenibilità delle previsioni

Come per le entrate anche le previsioni sulle spese sono la conseguenza di una valutazione sui flussi finanziari, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione solo le operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento evitando, nel contempo, sottovalutazioni e sopravalutazioni delle singole poste di spesa (attendibilità).

Le stime sulle spese sono state precedute da un'analisi di tipo storico e programmatico ed accompagnate, ove ritenuto necessario, anche da altri parametri obiettivi di riferimento e questo al fine di rendere affidabili i documenti predisposti (attendibilità). Le previsioni sono state formulate rispettando le norme che disciplinano la redazione dei modelli contabili (correttezza).

Gli importi sono stati previsti con un adeguato grado di precisione pur preventivando, durante la gestione, il ricorso a possibili adattamenti.

Il bilancio, infatti, essendo per sua natura “di previsione” non può essere costruito come un sistema articolato di documenti immodificabili. Dal punto di vista prettamente contabile, l'esigenza di adattare progressivamente le previsioni alla mutevole realtà ha trovato riscontro nell'avvenuta adozione di uno strumento ordinario, come il fondo di riserva, che garantisce la disponibilità di un certo ammontare di risorse utilizzabili per fronteggiare le spese prodotte da eventi imprevedibili o straordinari (rispetto del principio n. 7 - Flessibilità).

Le previsioni, con le spiegazioni di metodo e contenuto riportate nei punti che seguono, sono state valutate anche in base agli andamenti storici ed ai riflessi che su di essi assumono gli impegni pluriennali, per cui risultano coerenti con gli obiettivi programmati e sono compatibili con il mantenimento degli equilibri di bilancio (rispetto del principio n. 8 - Congruità).

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV.DEF.2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	
	Disavanzo di amministrazione					
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto					
1	Spese correnti	3.309.450,09	3.326.158,47	3.098.670,29	3.093.294,29	

2	<i>Spese in conto capitale</i>	1.790.596,73	2.314.089,11	218.220,60	0,00
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	99.964,86	99.964,86	99.964,86	99.964,86
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere</i>	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	1.429.275,00	1.366.275,00	1.286.425,00	1.286.425,00
	<i>Totale Titoli</i>	7.229.286,68	7.706.487,44	5.303.280,75	5.079.684,15
	<i>Totale generale delle Spese</i>	7.229.278,68	7.706.487,44	5.303.280,75	5.079.684,15

5.2 Spese correnti

Le spese di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101/U), le imposte e tasse a carico dell'ente (Macro.102/U), l'acquisto di beni e servizi (Macro.103/U), i trasferimenti correnti (Macro.104/U), gli interessi passivi (Macro.107/U), le spese per redditi da capitale (Macro.108/U), i rimborси e le poste correttive delle entrate (Macro.109/U) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110/U).

In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di previsione, differenti dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventerà esigibile.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- Trattamenti fissi e continuativi (personale). Questa previsione, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva provinciale, è stata stanziata nell'esercizio in cui è prevista la relativa liquidazione e questo anche nel caso di personale comandato pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è previsto nella corrispondente voce di entrata;*
- Rinnovi contrattuali (personale). La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;*

- *Trattamento accessorio (personale).* Questi importi, se dovuti, sono stanziati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti, con utilizzo della posta del "fondo pluriennale vincolato", che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi).* Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa sorgere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui si prevede sarà adempiuta completamente la prestazione;
- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi).* Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui sarà evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- *Aggi sui ruoli (beni e servizi).* È prevista nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi).* Le spese relative all'utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è prevista a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti).* Sono stanziati nell'esercizio in cui si prevede sarà adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'erogazione del contributo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi).* Sono previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi).* Questa tipologia di spesa, la cui esigibilità non è determinabile a priori, è provvisoriamente imputata all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga quindi al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura e poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la re-imputazione della spesa all'esercizio nel quale la prestazione del legale viene completata (normalmente all'emissione della sentenza dell'organo giudicante). Quest'ultima operazione comporta il ricorso alla tecnica del fondo pluriennale vincolato analogamente a quanto avviene per il trattamento accessorio del personale.

Le spese correnti riepilogate secondo i macro-aggregati sono così previste:

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO			
	Previsione esercizio 2020	Incidenza percentuale - esercizio 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022
Redditi da lavoro dipendente	892.982,80	26,85	883.173,27	877.332,27
Imposte e tasse a carico dell'ente	75.767,00	2,28	75.851,00	75.875,00
Acquisto di beni e servizi	1.755.494,05	52,78	1.653.663,51	1.652.963,09
Trasferimenti correnti	327.270,25	9,84	267.758,00	267.758,00
Trasferimenti di tributi				
Fondi perequativi				
Interessi passivi	300,00	0,01	415,00	415,00
Altre spese per redditi da capitale				
Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.906,32	0,33	3.660,32	3.660,32
Altre spese correnti	263.438,05	7,92	214.149,19	215.290,61
TOTALE	3.326.158,47	100,00	3.098.670,29	3.093.294,29

5.3 Fondi di riserva

Fondo di riserva per le spese correnti – il fondo di riserva per le spese correnti è iscritto in bilancio per € 30.000,00 per ciascun anno del triennio. Sono rispettati i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Non viene previsto il fondo di riserva per spese in conto capitale.

Fondo di riserva di cassa: con la contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento dello stanziamento di cassa delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2-quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 30.000,00.

5.4 Spese in conto capitale

Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201/U), gli investimenti fissi lordi (Macro.202/U), i contributi agli investimenti (Macro.203/U), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204/U) e la voce delle altre spese in conto capitale (Macro.205/U). Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni strumentali sono stati previsti negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (cronoprogramma) l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza della prevista esigibilità della spesa.

Con riguardo alle norme contabili prese in considerazione durante la stesura del bilancio, si evidenzia quanto segue:

- Finanziamento dell'opera. La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa e questo anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata;*
- Grado di copertura. Ciascuna spesa è stata associata alla corrispondente fonte di entrata. Si dà atto inoltre che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, avrà luogo solo dopo il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio e questo a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (cronoprogramma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni (criterio d'imputazione). Il finanziamento effettivo di ciascun investimento potrà derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Ciò premesso, costituiranno idonea copertura finanziaria nel primo caso le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato a rendiconto e poi applicato al bilancio, nel secondo caso le entrate accertate nello stesso esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'entrata dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti;*
- Adeguamento del cronoprogramma. L'intervento può essere realizzato nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni non previste o preventivabili. Pertanto se durante la gestione dovesse emergere uno scostamento tra la data presunta e quella di effettivo di avanzamento dei lavori tale da comportare lo slittamento della previsione in un diverso esercizio, il necessario riallineamento contabile formerà oggetto di specifico provvedimento. L'adeguamento delle previsioni con l'andamento effettivo dell'investimento sarà effettuato con una variazione di bilancio – di competenza del Responsabile del Servizio finanziario - che ricollocherà sia le previsioni di spesa che gli impegni*

eventualmente già assunti, con l'eventuale interessamento del fondo pluriennale vincolato, oppure, dopo la conclusione dell'esercizio, in sede di riaccertamento ordinario dei residui.

Le spese in conto capitale inserite nel bilancio di previsione 2020-2022 sono le seguenti (non sono indicate le spese reimputate dall'esercizio 2019 a seguito variazioni di esigibilità):

Missione - Programma	Capitolo	Descrizione	Esercizio di imputazione	STANZIAMENTO	Contributi P.A.T.	Contributo PAT ex Fondo Investimenti Minorì	Contributi da Enti del settore pubblico (Comunità di Valle)	Contributi della Comunità Europea sul Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 4.2.5.1.1	Canoni aggiuntivi B.I.M. Brenta	Budget P.A.T.	Contributi da Enti del settore pubblico (Consorzio BIM Brenta - Piani 2011/2015 e 2016/2020)	Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urban.	Avanzo di amm.ne 2019 - parte accantonata	Avanzo di amm.ne 2019 - parte vincolata	Altre entrate
1.8	2413/10	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (HARDWARE) -	2020	2.000,00					2.000,00						
1.5	2415/50	DEMOLIZIONE FABBRICATO EX UFFICIO TURISTICO P.ED. 877 - VIALE STAZIONE	2020	19.000,00		19.000,00									
	2515/52	ARREDO DEL BAR CENTRALE E OPERE ACCESSORIE - RIL. AI FINI IVA	2020	151.000,00		30.068,62				20.000,00	100.931,38				
	2162	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO IDRRAULICO PER L'EDIFICIO DESTINATO A BAR PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2020	2.100,00					2.100,00						
	2615/300	CONTABILIZZAZIONE ACQUISIZIONE GRATUITA AREE A SEGUITO ACCORDI DI COMPENSAZIONE URBANISTICA	2020	252.682,00											252.682,00
	2183	REALIZZAZIONE NUOVO ARCHIVIO COMUNALE	2020	135.760,00		6.995,84	128.764,16								
	2155	VERSAMENTO AL FONDO FORESTALE PROVINCIALE MIGLIORIE BOSCHIVE SUGLI SCHIANTI CAUSATI DALLA TEMPESTA VAIA	2020	4.500,00											4.500,00
3.1	2531/71	TASFERIMENTO DI CAPITALE AL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA PER ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA	2020	16.000,00					16.000,00						
10.5	2415/51	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VIABILITA' E PER IL CANTIERE COMUNALE (MARTELLO PERFORATORE - SPARGISALE)	2020	11.160,00					8.960,00						2.200,00
4.1	2411/30	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO P.ED. 812/1 C.C. CALDONAZZO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA	2020	10.000,00						10.000,00					
4.2	2542/20	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALE SERVER SCUOLA ELEMENTARE	2020	3.330,00						3.330,00					

	2542/50	SOSTITUZIONE SERRAMENTI "PARTE VECCHIA" SCUOLA ELEMENTARE	2020	50.000,00	50.000,00										
6.1	2627/20	REALIZZAZIONE VALLO-TOMO ARGINE DEL TORRENTE CENTA - CAMPO DA CALCIO COMUNALE	2020	31.000,00		31.000,00									
	2762/51	ACQUISTO ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI (coprivavimento in PVC palazzetto comunale , incluso avvolgitore manuale - macchina lavapavimenti palazzetto comunale	2020	9.510,00					9.510,00						
	2762/53	ACQUISTO ARREDI PER IL PALAZZETTO COMUNALE (BAR ANNESSO ALLA STRUTTURA)	2020	1.800,00					1.800,00						
7.2	2721/10	LAVORI DI REALIZZAZIONE STRUTTURA PER INFORMAZIONE TURISTICA PRESSO LA SPIAGGIA "DEL PESCATORE"	2020	80.000,00				40.000,00		40.000,00					
10.5	2481/15	ASFALTAGGIO / MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (asfaltature - rifacimento dosso pedonale Via Roma)	2020	41.000,00		41.000,00									
	2481/40	REALIZZAZIONE BRETELLA VIA FOSSAI - VIA PUNTA PESCATORI	2020	37.000,00						37.000,00					
	2681/90	ARREDO URBANO - PROGETTO "DA CALDONAZZO ALLA MORAVIA E RITORNO"	2020	2.500,00					2.500,00						
	2781/30	LAVORI DI ADEGUAMENTO DI VIA ANDANTA TRA I COMUNI DI CALDONAZZO E CALCERANICA - INDENNITA' DI ESPROPRIIO E INDENNIZZI DERIVANTI DA SENTENZE DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO N. 16/2012 E N. 75/2019	2020	25.000,00								25.000,00			
8.1	2491	RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	2020	121.524,90								20.000,00		101.524,90	
9.4	2794/14	COSTRUZIONE, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO: IMPIANTI E RETI DI DISTRIBUZIONE (RIFACIMENTO RAMALI, ECC. -IMPLEMENTAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO TELECONTROLLO)	2020	30.000,00		30.000,00									
	2794/30	LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAIMENTO IDRICO DI EMERGENZA IN LOC. COSTA (RILEVANTE AI FINI IVA)	2020	69.000,00		69.000,00									
9.2	2496/40	REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE NEL GRETO DEL TORRENTE CENTA	2020	293.036,44			293.036,44								
	2496/50	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GIARDINO DELLA TORRE DEI SICCONI - RICOSTRUZIONE MURO A SECCO	2020	31.000,00		31.000,00									
	2496/35	FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI E COMPLETAMENTO ARREDI DELL'EDIFICIO DESTINATO A BAR E SERVIZI PRESSO LA SPIAGGIA PUBBLICA DESTRA LIDO	2020	14.000,00					3.530,00	10.470,00					

12.1	27101 /35	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE: ADEGUAMENTO SERVIZI IGienICI	2020	2.500,00		2.500,00									
12.7	24150	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIA BRENTA N. 1, DESTINATO AD AMBULATORI / SEDI ASSOCIAZIONI LOCALI	2020	4.600,00						4.600,00					
12.9	24101 /20	ALLACCIMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DELLA CAPPELLA MORTUARIA	2020	10.000,00		10.000,00									
		TOTALE		1.679.223,94	50.000,00	310.564,46	600.021,20	40.000,00	46.400,00	125.400,00	100.931,38	20.000,00	25.000,00	101.524,90	259.382,00

e risultano così suddivise per macro-aggregato:

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO			
	Previsione esercizio 2020	Incidenza percentuale - esercizio 2020	Previsione esercizio 2021	Previsione esercizio 2022
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.172.064,21	93,86	218.220,60	0,00
Contributi agli investimenti	20.500,00	0,89	0,00	0,00
Altre spese in conto capitale	121.524,00	5,25	0,00	0,00
TOTALE	2.314.088,21	100,00	218.220,60	0,00

5.4.1 Spese in conto capitale – contributi agli investimenti

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

2020	20.500,00
2021	
2022	

così dettagliata:

2020	
Descrizione contributo	Importo
Quota parte gestione associata Servizio di polizia locale – trasferimento per acquisto beni strumentali	€ 16.000,00
Versamento al Fondo forestale provinciale delle migliorie boschive sugli schianti causati dalla tempesta Vaia	€ 4.500,00
TOTALE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 20.500,00

5.4.2. Altre spese in conto capitale

In questo macroaggregato sono previste le spese relative a:

Fondo pluriennale vincolato: il Fondo pluriennale vincolato di parte capitale è pari a zero per tutti gli esercizi finanziari del triennio.

Altri rimborsi in conto capitale: comprendono le somme destinate al rimborso di proventi per permessi di costruire non dovuti o versati in eccesso, costituite in particolare dalla quota di € 101.524,90 dell'avanzo vincolato presunto dell'esercizio 2019 relativo al contributo di costruzione di cui all'articolo 90-bis della L.P. 4.8.2015, n. 15 e s.m. e dalla somma di € 20.000,00 per rimborso contributi di costruzione di competenza 2020.

Gli stanziamenti per questa voce sono i seguenti:

2020	121.124,90
2021	
2022	

5.5 Rimborso di prestiti

Gli stanziamenti destinati alla restituzione dei prestiti sono allocati nell'esercizio in cui verrà a scadere l'obbligazione giuridica passiva, che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento annuale. Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401/U), dei prestiti a breve termine (Macro.402/U), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403/U) oltre al raggruppamento residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404/U).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- Quota capitale. Si tratta della restituzione dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale ed è collocata tra i rimborси di prestiti;

- Quota interessi. È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, è collocata, diversamente da quest'ultima, tra le spese correnti (Macro.107/U).

Nel bilancio di previsione 2020-2022 sono inseriti gli stanziamenti per l'ammortamento del mutuo ventennale a tasso variabile contratto nell'anno 2007 con Cassa del Trentino S.p.a., in ammortamento sino al 31.12.2028, con un debito residuo al 31.12.2019 di € 235.731,60, per l'ammontare di € 26.192,40 per ciascun anno per quota capitale e per € 115,00 per l'anno 2021 e per l'anno 2022 per quota interessi.

La Provincia Autonoma di Trento con circolare dd. 2 marzo 2018, a seguito osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, ha dato indicazione ai Comuni di far figurare nel bilancio di previsione la decurtazione annuale del contributo sull'ex fondo investimenti minori effettuata a partire dall'esercizio 2018 a titolo di recupero dei finanziamenti concessi per l'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni ai sensi dell'articolo 22 della L.P. n. 14/2014, pari, per il Comune di Caldronazzo, ad € 73.772,46., inserendo nel bilancio – a titolo compensativo – una voce di pari ammontare nel titolo IV della spesa “Rimborso di prestiti”: lo stanziamento al Titolo 4 “Rimborso di prestiti” è pari quindi a € 99.964,86 (26.192,40 + 73.772,46) per ciascun anno del triennio di riferimento del bilancio.

5.6 Chiusura delle anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere (macroaggregato 501/U) che si contrappongono all'analogia voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere (tipologia 100/E). Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che devono essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Nel bilancio di previsione 2019-2021 è previsto uno stanziamento di € 600.000,00 per ciascun esercizio del triennio per l'utilizzo e l'estinzione dell'anticipazione di tesoreria (vedasi anche il paragrafo 4.8).

5.7 Spese per conto di terzi e partite di giro.

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le rispettive entrate.

5.8 Il fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2020	2021	2022
FPV – parte corrente	€ 47.846,94	€ 40.761,94	€ 40.761,94
FPV – parte capitale			

6. ENTRATE E SPESE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE

L'allegato n. 7 al D.Lgs. 118/2011 definisce entrate e spese a carattere non permanente le entrate e le spese la cui acquisizione/previsione sia limitata ad uno o più esercizi e non sia prevista a regime. Nell'allegato n. 7 si specifica inoltre che *“sono in ogni caso da considerarsi non ricorrenti le entrate derivanti da: donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; condoni; gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; entrate per eventi calamitosi; alienazione di immobilizzazioni; le accensioni di prestiti; i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione; e le spese riguardanti: le consultazioni elettorali o referendarie locali; i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in conto capitale; gli eventi calamitosi; le sentenze esecutive ed atti equiparati; gli investimenti diretti; i contributi agli investimenti.”*.

Le entrate e le spese correnti a carattere non permanente, come definite dall'allegato n. 7 al D.Lgs. 118/2011, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022 con riferimento all'esercizio 2020 sono le seguenti:

ENTRATE		
CODICE ENTRATA	OGGETTO	IMPORTO
1.101.6	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – IM.I.S. – DERIVANTE DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE (CAP. 12)	€ 23.730,00
2.101.1	RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI COMUNALI (DA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA) – CAP. 1300/30	€ 2.800,00
2.101.2	CONTRIBUTO PAT SUL FONDO PEREQUATIVO – ONERI STRAORDINARI (ART. 6, COMMA 4, L.P. N. 36/1993) – CAP. 144	€ 22.038,00
3.500.99	RIMBORSO SPESE LEGALI E DI GIUDIZIO (DA COMPAGNIE ASSICURATRICI) (CAP. 1305/10)	€ 40.400,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE		€ 88.968,00

SPESE		
CODICE SPESA	OGGETTO	IMPORTO
1.1.7	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI COMUNALI (CAP. 1111/15)	€ 2.854,00
1.1.7	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE PER LE ELEZIONI COMUNALI (CAP. 1111/20)	€ 680,00
1.1.7	ACQUISTO MODULISTICA E ALTRI BENI DI CONSUMO VARI PER LE ELEZIONI COMUNALI (CAP. 1112/15)	€ 600,00
1.1.7	COMPENSI AGLI SCRUTATORI E ONERI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ELEZIONI COMUNALI (CAP. 1113/15)	€ 6.500,00
1.1.7	SPESE POSTALI PER LE ELEZIONI COMUNALI (CAP. 1113/18)	€ 2.800,00
1.1.7	IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE PER LE ELEZIONI COMUNALI (CAP. 1117)	€ 250,00
1.1.1	RIMBORSO SPESE LEGALI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (CAP. 1115/10)	€ 14.400,00
1.2.1	QUOTA A CARICO DEL COMUNE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO (CAP. 1121/90)	€ 31.482,00
1.1.5	PULIZIE STRAORDINARIE DEL BAR CENTRALE – (CAP. 1153/95)	€ 1.000,00
1.6.1	QUOTA A CARICO DEL COMUNE TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO (CAP. 1161/90)	€ 370,00
1.8.1	MODIFICA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE – PRESTAZIONE ESTERNA (CAP. 1913/95)	€ 732,00
1.10.5	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO (CAP. 1818)	€ 27.300,00
	TOTALE SPESE CORRENTI A CARATTERE NON PERMANENTE	€ 88.968,00

7. ALTRE INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL D.LGS. 23.6.2011, N. 118

7.1 Garanzie prestate a favore di terzi

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;*
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;*
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.*

Non sono in essere garanzie prestate dal Comune a favore di enti o altri soggetti.

7.2 Oneri derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Il Comune non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

8. ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI

Il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette in società ed enti:

Codice fiscale società/ente	Denominazione società/ente	Anno di costituzione	Quota di partecipazione %	Attività svolta dalla società/ente	Indirizzo internet ove è possibile visionare i bilanci di esercizio
01812230223	STET S.p.a.	2002	4,63	produzione energia elettrica, distribuzione gas naturale e gestione servizi idrici, illuminazione pubblica, teleriscaldamento urbano	https://www.stetspa.it/societa/dati-di-bilancio
01591960222	AMNU S.p.a.	1997	6,251	gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funerari e cimiteriali	https://www.amnu.net/TrasparenzaAmnu.aspx?C=1464
01757430226	MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l. IN LIQUIDAZIONE	2001	6,01	servizio pubblico di macellazione	
02043090220	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA S.c.a.r.l.	2007	1,306	attività di promozione turistica nell’ambito territoriale di riferimento	
01533550222	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOC. COOP.	1996	0,51	attività di consulenza, supporto organizzativo e rappresentanza degli enti nell’ambito delle proprie finalità istituzionali	http://www.comunitrentini.it/Aree/Amministrazione/Dati-di-bilancio/Bilanci

02002380224	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.	2006	0,0298	produzione di servizi strumentali agli Enti nell'ambito della riscossione e gestione delle entrate	http://www.trentinoriscoSSIONIspa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcaf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc
00990320228	TRENTINO DIGITALE S.p.a.	2018	0,0143	produzione di servizi strumentali agli Enti e alle finalità istituzionali in ambito informatico – servizi di telecomunicazione	https://www.trentinodigitale.it/Societa-Trasparente/Bilanci/Bilancio
01614640223	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	1998	0,00098	Produzione di energia elettrica, erogazione di servizi pubblici locali, attività di holding operativa nei confronti di società operanti nelle medesime attività	https://www.gruppodolomitienergia.it/content/dati-di-bilancio
81000730226	CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI NEL B.I.M. DEL FIUME BRENTA	1955	2,38	Consorzio obbligatorio di Comuni di cui alla L. 27.12.1953, n. 959	http://www.bimbrenta.it/it/transparenza-documents/bilanci/151/1/

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24 ottobre 2017 si è provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi art. 7 comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, che ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una cognizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante

liquidazione o cessione, disponendo di procedere alla liquidazione della Società Macello Pubblico Alta Valsugana s.r.l., liquidazione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2018, e di mantenere le restanti partecipazioni dirette.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27 dicembre 2018 si è provveduto alla adozione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016, n. 19 e dell'art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, disponendo di mantenere tutte le partecipazioni dirette.